

## Risposte relative al referendum

<b>Criticità nel referendum</b> (vedi referendum 01.03.26)	<b>Risposta di swiss unihockey</b>
<p>Ogni associazione aspira ad avere allenatrici e allenatori il più competenti possibile. Per questo motivo sono assai benvenuti i corsi di formazione a bassa soglia. Tuttavia, è discutibile se l'obbligo e la minaccia di multe siano i mezzi giusti. Riguardo il tema del contingente arbitri, questo metodo funziona di fatto da anni in modo insufficiente. Il regolamento dovrebbe invece contenere incentivi, il che sarebbe un approccio più moderno</p>	<p>Abbiamo esaminato un sistema di bonus nel team di progetto, discusso con il comitato sport (SPA) e durante la tavola rotonda del 15.08.25 (presenti rappresentanti dei comitati di LN e LR, SPA, clubs). Non è emersa alcuna possibilità di finanziamento per un sistema di bonus, motivo per cui questa procedura va esclusa</p>
<p>La riscossione delle multe presuppone una clausola nel TTPP. Tale richiesta è stata unanimemente respinta all'Assemblea dei delegati del 22 novembre 2025. Ora, tuttavia, nell'art. 13 del regolamento e nel comunicato stampa si parla di nuovo di multe. Ci sembra poco sensibile. Semplicemente non esistono dati di sperimentazioni (a tutti i livelli) che giustificerebbero una nuova proposta nel TTPP</p>	<p>La richiesta è stata respinta dall'Assemblea dei delegati con la motivazione che nel TTPP non dovrebbe essere previsto un nuovo quadro sanzionatorio finché il RLA non entrerà in vigore. Secondo l'art. 60, comma 1, lettera b, degli Statuti, la CD può/deve anche senza tale disposizione nel RLA infliggere una multa se non vengono rispettate le disposizioni minime. La proposta all'Assemblea dei delegati serviva a definire un quadro per le multe e quindi a creare certezza giuridica per i clubs. Senza questo quadro, la CD deve stabilire l'entità della multa secondo principi generali</p>
<p>L'uso delle multe menzionate nell'art. 13 non è nemmeno regolamentato. Di conseguenza, queste semplicemente confluiranno come entrate aggiuntive per la federazione. Se del caso, queste multe dovrebbero essere utilizzate per scopi specifici</p>	<p>Il comitato SPA ha deciso di non richiedere alcun pagamento per le licenze di allenatrici/ori. Inoltre, il comitato centrale si è espresso a favore del fatto che il finanziamento delle licenze delle/degli allenatrici/ori non debba avvenire tramite un aumento delle tasse di gioco.</p> <p>Come compromesso, pertanto, non è stata stabilita alcuna destinazione specifica per le entrate delle multe.</p> <p>La destinazione esiste tuttavia nella misura in cui i costi di inizializzazione e di gestione delle licenze di allenatrici/ori sono finanziati tra l'altro con le entrate delle multe, anche se queste vanno a finire in un "fondo generale" di swiss unihockey</p>
<p>Le informazioni disponibili al momento non permettono ai clubs di stimare i carichi di lavoro aggiuntivi che ne deriverebbero. Nel regolamento non è specificato quale debba essere mole delle formazioni L1 e L2 richieste ai sensi dell'art. 7 e quale sia quindi l'impegno che un allenatore o un'allenatrice dovrà affrontare. È chiaro che ogni</p>	<p>Tutte le informazioni sulla nuova struttura di formazione nonché sui carichi di lavoro sono state comunicate sul nostro sito web il 04.02.2026. Quanto sia intenso il carico di formazione è riportato sia nelle descrizioni dei moduli sia nella panoramica della durata minima della formazione: <a href="#">Descrizioni dei moduli</a> (esempio L4)</p>

<p>ulteriore ostacolo renderà più difficile per i clubs la già difficile ricerca di allenatrici/ori</p>	<p><u><a href="#">Durata minima della formazione</a></u></p> <p>Il livello di licenza L1 ha un carico di lavoro di 1 ora (online, asincrono), il livello di licenza L2 un carico di lavoro di 4 ore (online, asincrono).</p> <p>Dal nostro punto di vista, molti altri argomenti per cui una/un candidata/to allenatrice/ore rifiuta un suo impegno sono più decisivi rispetto a questi carichi di lavoro per le licenze L1 e L2</p>
<p>Attraverso il regolamento, i clubs sono gravati da un ulteriore onere amministrativo. Da una parte, occorre controllare a che punto della loro formazione sono le/gli allenatrici/ori. Dall'altra, deve essere anche costantemente monitorato il rispetto della quota dell'80% di partite di una squadra, come richiesto dall'art. 12</p>	<p>In apertura si è scritto che tutti i clubs cercano di ingaggiare allenatrici/ori il più possibile competenti. Un certo controllo fa parte di questo processo, altrimenti, ad esempio, il rispetto dei valori etici non potrebbe essere garantito. Come citato nelle discussioni in occasione della tavola rotonda e nelle informazioni ricevute dalle commissioni, il segretariato centrale invierà ai clubs periodicamente dei reports. In essi sarà evidente quale squadra si trova a quale percentuale per i requisiti della licenza</p>
<p>L'art. 7 è formulato in modo insufficiente. Non è chiaro quando deve essere completata la relativa formazione minima. Cosa succede se l'iscrizione al corso corrispondente (ad esempio G+S) è avvenuta, ma il corso è completato solo nel corso della stagione? In tal caso non è raggiunta la percentuale dell'80% per le partite? L'art. 11 cita inoltre che vi sono eventuali autorizzazioni straordinarie, ma non indica le condizioni da soddisfare. La richiesta di autorizzazioni straordinarie aumenta in ogni caso ulteriormente il carico amministrativo dei clubs</p>	<p>Il requisito della licenza è considerato soddisfatto solo quando la persona ha completato la formazione richiesta. L'art. 3 definisce inoltre che le/gli allenatrici/ori attive/i devono avere una licenza valida in ogni stagione. Insieme agli art. 4 e 5, si afferma quindi anche che i requisiti della formazione devono essere soddisfatti entro il 31 agosto, affinché per la stagione successiva a partire dal 1° settembre sia rilasciata la relativa licenza.</p> <p>Se il corso non può essere completato in tempo senza alcuna colpa propria, si può richiedere un'autorizzazione straordinaria. Come descritto nell'art. 11, il comitato SPA disciplina gli ulteriori dettagli e le condizioni da soddisfare tramite una direttiva. La direttiva è attualmente in fase di elaborazione e, come di consueto, sarà sottoposta a consultazione presso tutti gli organi SPA prima della sua approvazione</p> <p>Con l'autorizzazione eccezionale si riconosce che l'allenatrice/ore coinvolta/o terminerà il livello di licenza richiesto entro un periodo prevedibile. Di conseguenza, questa persona è trattata nel calcolo dell'80% come se avesse già completato la formazione richiesta. Altrimenti, l'autorizzazione eccezionale non avrebbe alcun senso</p>
<p>La revoca di una licenza di allenatrice/ore per comportamento scorretto o violazioni dell'etica,</p>	<p>L'art. 6 stabilisce che la procedura deve agire conformemente alle disposizioni del Regolamento</p>

<p>prevista dall'art. 6, è da un lato inefficace, poiché comporta solamente conseguenze finanziarie per il club; e ciò solo nel caso in cui non vi sia una/un seconda/o allenatrice/ore con la formazione adeguata ad accompagnare la squadra. D'altro canto, a complicare le cose vi è il fatto che i termini comportamento scorretto e violazione dell'etica non sono definiti nel regolamento. Una valutazione da parte del segretariato centrale è da scartare, soprattutto in quanto, secondo l'art. 71 degli statuti di swiss unihockey, le violazioni della carta etica sono verificate da Swiss Sport Integrity</p>	<p>di giustizia (RPR). La revoca non è quindi effettuata dal segretariato centrale. Già nelle discussioni durante le riunioni delle commissioni così come durante la tavola rotonda è stato sottolineato che i comportamenti scorretti e le violazioni dell'etica sono definite nella carta etica (statuto) e quindi nel RLA non è fatta un'elencazione completa. L'ufficio nazionale Swiss Sport Integrity indaga sui casi etici e comunica la sua decisione alla federazione nazionale. A dipendenza dell'esito, la federazione nazionale deve adottare le misure per rendere effettiva la decisione. Pertanto, nel RLA deve essere indicato che swiss unihockey può revocare la licenza</p>
<p>I controlli su larga scala previsti dall'art. 12, comma 3, sono praticamente impossibili da attuare nella pratica, se si considera che swiss unihockey attualmente non è in grado di garantire nemmeno il rispetto di un corretto utilizzo delle licenze di giocatrici/ori (WSRM1). I controlli tramite registrazioni video citati nell'art. 12, comma 4, violano la protezione dei dati, non sono appropriati e vanno decisamente troppo oltre</p>	<p>Per il rispetto delle licenze delle/dei giocatrici/ori, secondo il regolamento per le competizioni, sono responsabili le squadre stesse. A differenza del RLA, nell'impiego corretto delle/dei giocatrici/ori autorizzati non sono previsti controlli su larga scala da parte di swiss unihockey. Per verificare se le prescrizioni minime secondo l'art. 12 RLA siano rispettate, ci si basa principalmente sui dati registrati nell'hub. Questi controlli avvengono in parte automaticamente. Non sono previste ulteriori registrazioni video, si rileva unicamente che il livestream può essere utilizzato per i controlli. Le registrazioni video rientrano del resto anche tra le prove ammesse secondo l'art. 21 del Regolamento di giustizia (RPR)</p>
<p>La formulazione nel comunicato stampa «vogliamo i NOSTRI allenatori ...» così come l'art. 1, comma 2 (struttura del database) testimoniano una comprensione sbagliata da parte della federazione. Allenatrici e allenatori sono membri dei clubs e NON di swiss unihockey. Anche con G+S la comunicazione avviene tramite i coaches G+S dei clubs e non direttamente. Rovesciare questo principio equivale a mettere sotto tutela i clubs, e va rifiutata. Ciò è particolarmente rilevante dal punto di vista della separazione dei poteri, ma anche per quanto riguarda la salvaguardia a lungo termine del know-how nei clubs</p>	<p>Formulazione: swiss unihockey formula il «noi» nel senso della Community di unihockey. I clubs sono membri di swiss unihockey. Allenatrici/ori sono membri dei clubs. Il segretariato centrale di swiss unihockey considera adeguata la formulazione «nostre/i», poiché il «noi» si riferisce alla famiglia dell'unihockey</p> <p>swiss unihockey, in quanto federazione nazionale, è tra l'altro responsabile che i suoi membri diretti e indiretti (quindi in riferimento ai membri dei clubs) rispettino la Carta Etica, lo Statuto Etico e lo Statuto Antidoping del Comitato Olimpico Svizzero (cfr. <a href="#">Standards di settore per lo sport svizzero</a>). Queste indicazioni sono collegate al modello di finanziamento della federazione e influenzano quindi quanto denaro swiss unihockey riceve alla fin fine dal Comitato Olimpico Svizzero. In particolare, i temi "etica e valori" sono pilastri centrali che devono essere trasmessi direttamente alle/agli allenatrici/ori attraverso la loro formazione. Questo giova allo sport, in particolare alle/ai</p>

	<p>giocatrici/ori dei settori giovanili. Alla fine approfittano anche i clubs di questo lavoro di swiss unihockey</p> <p>Ci sono casi in cui G+S scrive direttamente anche ad allenatrici e allenatori (ad esempio per l'introduzione della BDNS). Pertanto, l'affermazione che la comunicazione con G+S debba avvenire esclusivamente tramite i coaches G+S non è comprensibile</p> <p>Dal punto di vista della formazione degli allenatori di swiss unihockey, la comunicazione diretta con le/gli allenatrici/ori consente di ridurre la perdita di know-how, poiché i contenuti della formazione raggiungono direttamente il gruppo di riferimento. Quali timori si dovrebbero intravedere se le/gli allenatrici/ori hanno accesso diretto ai contenuti della formazione? Perché i clubs referendari ritengono la formazione e la formazione continua nell'unihockey in modo così critico?</p>
<p>Secondo un'interpretazione giuridica, è altamente in dubbio che questo regolamento addirittura rientri nella competenza del Comitato sport (SPA), ai sensi dell'art. 52 degli statuti di swiss unihockey. Dal punto di vista giuridico, il regolamento viola inoltre il principio di proporzionalità e rappresenta un'ingerenza nell'autonomia dei clubs</p>	<p>Il pretesto secondo cui lo SPA non dovrebbe essere competente è stato già confutato nel corso della tavola rotonda e in diverse riunioni dello stesso SPA. L'art. 52, comma 1, degli statuti stabilisce che lo SPA definisce le condizioni sportive quadro per lo svolgimento delle attività di gioco e adotta di conseguenza i regolamenti necessari a tal fine. L'elenco allegato è da considerarsi giuridicamente non esaustivo. Il Comitato centrale (ZV) ha quindi già confermato il 25.03.25 che il Comitato sportivo (SPA) è l'organo competente per redigere ed emanare il RLA</p> <p>In che misura il principio di proporzionalità dovrebbe essere violato dal RLA non è ulteriormente motivato. Il fatto di richiedere delle licenze ad allenatrici e allenatori, non va in alcun modo ad interferire con l'organizzazione dei clubs. I clubs, in quanto membri della federazione sportiva nazionale, sono soggetti agli statuti, ai regolamenti e alle direttive di swiss unihockey. Da ciò ne consegue che swiss unihockey può emanare condizioni quadro conseguenti per la gestione delle attività di gioco, nelle quali rientrano anche le/gli allenatrici/ori, senza per questo violare l'autonomia dei clubs. Va sottolineato inoltre che le federazioni sportive nazionali di calcio, hockey su ghiaccio, pallamano e pallavolo hanno già da tempo introdotto licenze per le/i proprie/i allenatrici/ori</p>